

## STATUTO ESPERTO ISTRUZIONE APS

### Articolo 1 – Denominazione e Sede

È costituita l'associazione di promozione sociale si denomina "ESPERTO ISTRUZIONE APS", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede legale in Ausonia (FR), Via Giardini n. 6. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### Articolo 2 – Scopo e Finalità

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 17 luglio 2017 "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; lettera g) formazione universitaria e post-universitaria; lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A tal fine l'associazione si propone di:

1. Sviluppo di Competenze e Capacità: Stimolare lo sviluppo di competenze e capacità utili nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana, con un'attenzione particolare alle nuove tecnologie, all'innovazione e all'imprenditorialità.
  2. Promozione della Cultura del Lavoro: Contribuire alla diffusione di una cultura del lavoro etico, sostenibile e inclusivo, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione che valorizzino la diversità e l'uguaglianza di opportunità.
  3. Promozione della Conoscenza e della Tecnologia: Favorire l'accesso e la comprensione delle nuove tecnologie, sostenendo lo sviluppo di programmi formativi che esplorino l'innovazione digitale e tecnologica.
  4. Valorizzazione della Legalità e dell'Etica: Impegnarsi nella diffusione di una cultura della legalità e dell'etica professionale, attraverso iniziative che promuovano la trasparenza, il rispetto delle norme e la responsabilità sociale.
  5. Sviluppo delle Competenze Digitali e Tecnologiche: Organizzare attività formative mirate al potenziamento delle competenze digitali e tecnologiche, essenziali per navigare con successo nel contesto lavorativo contemporaneo.
  6. Promozione della Cittadinanza Digitale: Educare alla cittadinanza digitale, sensibilizzando su temi quali la sicurezza online, la privacy, l'uso consapevole dei social media e il rispetto dei diritti d'autore.
  7. Allineamento agli Obiettivi della Comunità Europea: Impegnarsi attivamente nel promuovere e sostenere gli obiettivi stabiliti dalla Comunità Europea relativi all'istruzione, all'innovazione, alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile, contribuendo alla realizzazione di una società più informata, inclusiva e preparata alle sfide future.
  8. Sviluppo, progettazione e realizzazione di soluzioni software e hardware: Impegnarsi attivamente nella progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni tecnologiche (hardware e Software) atte a aiutare e supportare le attività formative mediante le nuove tecnologie e ridurre il digital divide causato dalla morfologia territoriale e dalle competenze personali.
  9. Supportare la transizione digitale:  
Impegnarsi attivamente in azioni formative, di supporto, e di sviluppo, aventi finalità compatibili con la transizione digitale.
- L'associazione può esercitare attività diverse purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale culturale, specialmente nell'ambito della Regione Lazio e regioni limitrofe, ma anche a livello nazionale, tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e formazione, comunque atte a promuovere forme di inserimento socioculturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, con particolare attenzione nei confronti del mondo scolastico e delle relazioni tra generazioni.

ESPERTO ISTRUZIONE APS concorre alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta formativa aperta a tutti i cittadini, in concorso con i comitati locali EDA e con altri enti.

A tal fine l'associazione promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi eventualmente e in via del tutto subordinata a mezzo di convenzione con persone e con enti che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale dei lavoratori, dei disoccupati e degli inoccupati.

### Articolo 3 – Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 e al fine di sostenere la iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, la APS si propone ai sensi dell'articolo 5 del codice di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio una o più attività di interesse generale:

- Corsi di aggiornamento professionale per il cittadino, per insegnanti e personale scolastico, per il personale della Pubblica Amministrazione.
- Workshop e seminari su tematiche relative all'orientamento professionale e alle competenze per il mercato del lavoro, e alle competenze digitali.
- Incontri di networking e collaborazione con enti, istituzioni educative, associazioni, professionisti e aziende.
- Attività di consulenza individuale per l'orientamento professionale e il miglioramento delle competenze personali e professionali.
- Promuovere campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura dei metodi di apprendimento innovativi favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
- Realizzare le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla fondazione;
- Promuovere la formazione dei docenti interni ed esterni secondo metodologie conclamate di educazione degli adulti;
- Promuovere campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppando quello sociale;
- Promuovere convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell'apprendimento permanente;
- Istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca culturali italiani ed esteri nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all'apprendimento permanente;
- Curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi riviste prodotti informatici attinenti alle attività e alle sedi degli enti che promuovono l'apprendimento nonché la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza comprese web-radio, web-tv, podcast, e format TV;
- Curare la realizzazione la promozione e la distribuzione di libri e riviste;
- Favorire la diffusione dell'italiano per stranieri anche attraverso accordi convenzioni con istituzioni università e associazioni europei ed extra europei sia collezioni in aula sia concorsi on-line finalizzandoli, o meno, alla certificazione finale, secondo le modalità degli enti certificatori;
- Organizzare promuovere e realizzare viaggi e visite culturali riservate ai suoi soci con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano una consapevolezza di un Turismo Sociale è sostenibile;
- Acquistare sia a titolo oneroso che è gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione uso comodato e in beni di interesse artistico storico paesaggistico e ambientale destinandoli alle attività di apprendimento permanente;
- Perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni ed essere destinataria di beni di altre associazioni imprese e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'articolo 31 cc.

Nei limiti di legge e in via strumentale per il perseguimento del proprio oggetto sociale la ESPERTO ISTRUZIONE APS può inoltre:

- Compiere tutte le operazioni industriali commerciali immobiliari mobiliari ritenute necessarie o utili;

- Assumere sia direttamente che indirettamente interessenze o partecipazioni in società imprese consorzi di qualunque natura. Costituire, o partecipare alla costituzione, di nuove società, imprese, consorzi ed enti di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Disporre di tali interessenze e partecipazioni, stando inteso che l'assunzione di partecipazioni sarà svolta nei limiti consentiti dalla legge a scopo di stabile investimento, non professionalmente, non nei confronti del pubblico, né in via prevalente;
- Compiere ogni altra attività che sia simile, complementare, accessoria o connessa con l'oggetto sociale compresa ogni operazione che abbia ad oggetto i beni mobili, immobili, concessioni e acquisizione di licenze, prestazioni di fidejussioni e garanzie reali e personali al fine di garantire le proprie obbligazioni o le obbligazioni di altre società imprese o enti del proprio gruppo.

#### Articolo 4 – Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. (NOTE: vedi Art. 32 D.Lgs. 117/2017). Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci sono suddivisi in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci volontari, soci onorari, a seconda del livello di contributo e impegno nell'associazione.

#### Articolo 5 – Ammissione dei Soci

Per essere ammessi come Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione accompagnata da un progetto delle attività che si intende svolgere nell'associazione redatto su format predisposto dall'associazione. Il Consiglio direttivo valuta la domanda ed il progetto e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

È prevista una clausola di gradimento, pertanto chiunque voglia aderire all'associazione dovrà presentare domanda che sarà valutata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per comportamento sleale o concorrenziale con le attività dell'associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

#### Articolo 6 – Soci volontari

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

#### Articolo 7 – Esclusione dei soci

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Articolo 8 – Obblighi dei soci

I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### Articolo 9 – Cessazione dei soci

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
  - quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
  - quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.
- L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

#### Articolo 10 – Organi Associativi

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Vicepresidente, il Tesoriere e, se ritenuto necessario, il Collegio dei Sindaci.

#### Articolo 11 – Assemblea dei Soci

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in convocazione unica con l'intervento di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci fondatori. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata superiore al 75% degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'assemblea è convocata in Italia, nella sede che sarà di volta in volta indicata nell'avviso che deve essere inviato a cura del presidente o del vicepresidente – a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica certificata – almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione. In caso di presenza del 100% (cento per cento) degli aventi diritto, quindi assemblea totalitaria, le formalità di convocazione possono essere omesse.

L'avviso, oltre all'ordine del giorno, dovrà contenere anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea straordinaria delibera solo sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche statutarie, sulle cariche sociali.

L'assemblea ordinaria delibera sulle questioni attinenti all'approvazione del bilancio annuale e sulle altre questioni ad essa sottoposte oltre che sulla programmazione e sulle direttive generali dell'associazione.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci. Le deliberazioni ed i rendiconti sono conservati presso la sede dell'associazione.

#### Articolo 12 – Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 (tre) anni. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

- Nomina e revoca il Rettore e il Consiglio Didattico

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 6 mesi (sei) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Per assicurare che la composizione del Consiglio Direttivo rifletta pienamente gli scopi e i valori dell'associazione, e per mantenere una governance efficace e allineata agli interessi dell'organizzazione, si introducono le seguenti clausole:

1. Criteri di Eleggibilità: possono essere eletti nel consiglio direttivo i soci con competenze professionali, esperienza nel settore di interesse dell'associazione, e un periodo minimo di 3 anni (tre) di appartenenza come socio attivo. Questo per garantire che i candidati abbiano le qualifiche e l'esperienza necessarie per contribuire efficacemente alla gestione dell'associazione.

2. Procedura di Nomina: La procedura per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo prevede la presentazione di candidature, la valutazione da parte di un comitato di nomina e l'approvazione finale dell'Assemblea dei Soci.

3. Approvazione dell'Assemblea dei Soci: Si prevede che ogni nomina al Consiglio Direttivo sia approvata dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza qualificata, per assicurare un ampio consenso sulle scelte di governance.

4. Diritto di Veto: In circostanze eccezionali, si prevede un meccanismo per cui l'Assemblea dei Soci o un apposito comitato etico possa esercitare un diritto di veto contro la nomina di un candidato al Consiglio Direttivo, basato su criteri predefiniti e trasparenti che riflettano gli scopi e i valori dell'associazione.

#### Articolo 13 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rappresenta legalmente l'associazione. È responsabile della convocazione e della presidenza delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Supervisiona l'attuazione delle decisioni prese dagli organi dell'associazione e coordina le attività generali in accordo con le linee guida stabilite. Il Presidente firma atti e documenti ufficiali, assicurando la gestione quotidiana efficiente ed efficace dell'associazione.

#### Articolo 14 – Segretario e Tesoriere

Segretario: Il Segretario assiste il Presidente nella gestione amministrativa dell'associazione, curando la corrispondenza, la documentazione ufficiale e l'archiviazione. Redige i verbali delle riunioni e supporta

l'organizzazione delle attività. Gestisce le comunicazioni e può essere incaricato della manutenzione del sito web e dei canali social.

Tesoriere: Il Tesoriere è responsabile delle finanze dell'associazione, gestendo entrate e uscite, e preparando il bilancio preventivo e consuntivo. Riscuote le quote associative e gestisce fondi e donazioni. Supervisiona le operazioni bancarie, assicurando la conformità fiscale e legale delle transazioni finanziarie.

#### Articolo 15 – altri organi dell'APS

Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo):

Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti o il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Le sue principali responsabilità includono:

1. Verifica della correttezza contabile: Il Revisore Unico controlla che le registrazioni contabili siano eseguite in modo corretto e trasparente, in linea con i principi contabili generalmente accettati e con la normativa vigente.
2. Controllo della relazione finanziaria annuale: Analizza il bilancio annuale, la relazione sulla gestione e ogni altro documento finanziario, per assicurarsi che riflettano fedelmente la situazione dell'APS.
3. Valutazione dei sistemi di controllo interno: Controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno dell'APS, per garantire l'integrità del processo contabile e la tutela dei beni dell'associazione.
4. Compliance legale e fiscale: Assicura che l'APS rispetti le leggi e i regolamenti in materia fiscale e di bilancio, comprese le disposizioni specifiche relative alle APS.
5. Rapporto con gli organi associativi: Collabora con gli organi direttivi dell'APS (come il Consiglio Direttivo) fornendo loro consulenza in materia finanziaria e contabile, e redige una relazione annuale sulle sue attività di verifica da presentare all'assemblea dei soci.
6. Segnalazione di irregolarità: Ha il dovere di segnalare agli organi direttivi eventuali irregolarità o inefficienze rilevate nel corso delle sue verifiche.

#### Consulenti del Consiglio Direttivo

L'associazione riconosce l'importanza di un'adeguata consulenza legale, economica e finanziaria per il perseguimento dei suoi scopi e la gestione delle sue attività. Pertanto, il Consiglio Direttivo può nominare consulenti legali e di gestione economica e finanziaria per assistere l'associazione. Tali consulenti agiranno come advisor esterni, fornendo supporto e pareri specializzati al Consiglio Direttivo e agli altri organi dell'associazione. La modalità di coinvolgimento e la durata della consulenza saranno determinate dal Consiglio Direttivo in base alle necessità dell'associazione e alle competenze specifiche dei consulenti.

#### Articolo 16 – Assemblea generale

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto affisso nei luoghi comuni dell'Associazione e pubblicato sul sito web almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo; approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; stabilisce l'entità della quota associativa annuale; elegge eventualmente il Revisore Unico o i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo; si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione; si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

#### Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata: - tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario; - ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### Articolo 18 – Validità dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

#### Articolo 19 – Rapporti col personale

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### Articolo 20 - Volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### Articolo 21 – Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Le votazioni possono avvenire anche in modalità digitale mediante piattaforma di voto, ovvero anche mediante strumenti di videoconferenza.

#### Articolo 22 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

#### Articolo 23 – Patrimonio sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### Articolo 24 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Articolo 25 – Distribuzione utili e avanzi

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### Articolo 26 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione provengono da quote associative, donazioni, eredità, contributi dello Stato, enti locali, istituzioni, e da attività compatibili con gli scopi sociali. Per sostenere le sue attività, l'associazione può inoltre:

- Acquistare, noleggiare, e gestire beni mobili, apparecchiature informatiche, e veicoli necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.
- Effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, e immobiliari che siano ritenute utili e opportune per la realizzazione degli scopi dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti.

Ogni decisione relativa all'acquisto o al noleggio di tali beni sarà presa dal Consiglio Direttivo, sulla base di una valutazione della convenienza e della necessità in relazione agli obiettivi e alle attività programmate

L'associazione è altresì autorizzata a ricevere finanziamenti tramite il meccanismo del 5 per mille dell'IRPEF, conformemente alle disposizioni legislative vigenti. Per accedere a tali fondi, l'associazione si impegna a rispettare tutti i requisiti e le procedure previste dalla legge, inclusa la necessaria iscrizione negli elenchi specifici tenuti dalle autorità competenti.

L'associazione ha inoltre la facoltà di acquistare, vendere, gestire beni immobili e mobili necessari al raggiungimento degli scopi statutari. Tutte le operazioni immobiliari saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e dovranno essere coerenti con gli scopi e le attività dell'associazione.

#### Articolo 27 – Finanziamenti tramite il 5 per Mille

L'associazione può accedere ai finanziamenti derivanti dal 5 per mille dell'IRPEF. Per questo scopo, si impegna a iscriversi negli appositi elenchi tenuti dallo Stato o da altri enti pubblici designati, garantendo di soddisfare tutti i criteri e le condizioni richieste per l'ammissibilità. L'associazione si obbliga inoltre a utilizzare i fondi ricevuti tramite il 5 per mille esclusivamente per la realizzazione delle attività e dei progetti che rispondono alle finalità statutarie, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

#### Articolo 28 – Gestione dei Beni Immobili

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione può acquistare, vendere, affittare o gestire beni immobili. Queste operazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e finalizzate esclusivamente al supporto delle attività e degli obiettivi dell'associazione. L'acquisto di beni immobili deve essere sostenuto da adeguati piani economici-finanziari che ne giustifichino la sostenibilità e l'allineamento con le finalità associative.

#### Articolo 29 – Acquisizione e Gestione di Beni Mobili e Apparecchiature

L'associazione è autorizzata ad acquistare o noleggiare beni mobili, apparecchiature informatiche, veicoli, e qualsiasi altro bene o servizio necessario per il perseguimento dei propri scopi. Questo include la facoltà di:

- Acquistare o noleggiare apparecchiature e software informatici per l'ufficio, strumentazioni per corsi di formazione, e veicoli per le necessità logistiche dell'associazione.
- Vendere o dismettere i beni di proprietà dell'associazione che non sono più necessari o funzionali alle attività.

Le operazioni di acquisto, noleggio, vendita, o dismissione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, garantendo che ogni transazione sia condotta in modo trasparente e con il massimo beneficio per l'associazione.

#### Articolo 30 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche allo statuto possono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza.

#### Articolo 31 – scioglimento dell'APS

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

#### Articolo 32 – Disposizioni Finali

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'operatività del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto Ausonia li 04/03/2024

Presidente: Attilio Milli \_\_\_\_\_

Vicepresidente: Valentino Valente \_\_\_\_\_

Segretario: Vincenzo Argese \_\_\_\_\_

**Statuto “ESPERTO ISTRUZIONE APS”**